

25

Parimenti resta loro nella più risoluta forma proibito per modo alcuno, nè sotto qualsivoglia causa, o pretesto, nè men di Grazia, o Portata, introdurre, o asportare da qualunque Scala, nè ascostamente, nè palesemente, e nemmeno per comando del Capitano, la benchè minima Merce, Effetto, od altro Genere proibito, e di contrabbando, sotto le più rigorose pene, e ciò per tanti gelosi riguardi, e per evitar que' pericoli, che possono accadere in così delicato argomento; sopra di che sarà cura del Magistrato de' Cinque Savj di vegliare con la più scrupolosa attenzione.

26

Volendosi che i Bastimenti Mercantili, commessi alla fede, custodia, e difesa degli Equipaggi, siano in ogn' incontro tutelati, e difesi, tanto nelle strane vicende del Mare, quanto contro l'aggressione de' Ladri, o Pirati; perciò si fa noto, che se alcun Marinaro per soverchio timor di Naufragio, o di Pirati, volesse abbandonar il proprio Bastimento, e le Merci in esso contenute, se prorompesse in vili espressioni per disanimar gli altri, e distorli dalla difesa, e se finalmente ardisse di ammutinare per impedir con la forza al proprio Capitano la difesa, riconosciuta, e verificata la colpa con precedente formazione di Processo, farà il delinquente severamente punito in proporzione a' gradi della sua colpa medesima.